

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025**

**574/2025/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS,  
PER L'ANNO 2026**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367<sup>a</sup> riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 18 novembre 2025, n. 173;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2025 (di seguito: dPCM 10 settembre 2025);

- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (di seguito: TUDG), come successivamente modificati e integrati (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS), e il relativo Allegato A, Parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 587/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2025, 3/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 221/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 221/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2025, 496/2025/R/GAS;

- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2025/R/GAS) e il relativo Allegato B, parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027”, in vigore dall’1 gennaio 2026 (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/2015;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 419/2025/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 419/2025/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 221/2025/R/GAS, l’Autorità, al fine di poter svolgere un ordinato processo di consultazione propedeutico alla definizione del sesto periodo di regolazione, garantendone trasparenza ed efficacia, ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione dell’attuale regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2026 e 2027;
- in particolare, con la deliberazione 221/2025/R/GAS, l’Autorità ha previsto che, in linea generale, negli anni 2026 e 2027 trovino applicazione, con i necessari adattamenti, le attuali disposizioni del TUDG, e che, con riferimento ad aspetti specifici della regolazione, le disposizioni da applicare in tali anni siano definite a valle di uno specifico processo di consultazione; l’articolo 2 della deliberazione 221/2025/R/GAS ha quindi previsto l’avvio di uno specifico procedimento, finalizzato a valutare le modifiche al TUDG necessarie ai fini del prolungamento della validità della regolazione vigente agli anni 2026 e 2027;
- con la deliberazione 532/2025/R/GAS l’Autorità, a valle della pubblicazione del documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, ha prorogato per gli anni 2026 e 2027 le disposizioni della RTDG 2020-2025, approvando la nuova versione della RTDG aggiornata con riferimento al periodo 2020-2027, con decorrenza dal 1 gennaio 2026, con le seguenti modifiche e adeguamenti rilevanti ai fini dell’aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2026:
  - i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) relativi al servizio di distribuzione gas (gestioni comunali o sovracomunali), sono stati definiti pari a 0% per tutte le imprese distributrici; l’Autorità ha previsto di valutare, nell’ambito del procedimento relativo alla definizione della regolazione per il prossimo periodo di regolazione, eventuali modalità di riconoscimento delle maggiori/minori efficienze conseguite nel corso dell’attuale periodo regolatorio che tengano conto del fatto che per gli anni 2026-2027 non è stato previsto alcun obiettivo di efficientamento;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi operativi riconosciuti relativi ai servizi di misura, commercializzazione e distribuzione di gas diversi dal gas naturale è stato definito pari a 0%;

- sono state definite le regole per la determinazione delle componenti a copertura dei costi operativi nelle gestioni d'ambito per il settimo e ottavo anno di affidamento, in coerenza con le previsioni della RTDG 2020-2025;
- è stato confermato il meccanismo di acconto-conguaglio previsto dalla RTDG 2020-2025 ai fini del riconoscimento degli *extra-costi* per verifiche periodiche dei gruppi di misura di classe superiore a G6, riducendo l'importo in acconto di cui al comma 17.5 della RTDG 2020-2025 ad un valore pari a 35 euro per ciascun pdr equipaggiato con gruppo di misura di classe superiore a G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- sono state confermate le categorie di cespiti previste dalla RTDG 2020-2025 e le relative vite utili ai fini tariffari, prevedendo l'introduzione di due nuove categorie di cespiti, relative alle connessioni di biometano e alle cabine bi-remi, in tempo utile per le determinazioni tariffarie per l'anno 2027, a valle di opportuni approfondimenti con riferimento alla loro vita utile ai fini tariffari;
- sono stati aggiornati i valori dei parametri necessari per il calcolo del degrado graduale dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 di cui all'articolo 14 della RTDG 2020-2025;
- sono stati confermati i livelli di costo *standard* degli *smart meter* previsti per gli anni tariffari 2024 e 2025 per le diverse tipologie di gruppo di misura e il criterio di valutazione degli investimenti basato su una media ponderata tra il costo effettivamente sostenuto e il costo *standard*;
- è stata confermata l'applicazione della componente *CE* della tariffa obbligatoria, a compensazione dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati; nel biennio 2026-2027 la componente *CE* trova applicazione limitatamente alle reti di distribuzione ubicate nella Regione Sardegna di cui al dPCM 10 settembre 2025;
- con la medesima deliberazione 532/2025/R/GAS, l'Autorità ha chiuso il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS ai fini della definizione dei meccanismi di transizione dall'applicazione delle tariffe obbligatorie alle opzioni tariffarie per le reti isolate, in mancanza di interconnessione con le reti di trasporto, prevedendo di mantenere, per le reti già in esercizio al 31 dicembre 2019 con riferimento alle quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il regime di assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse; per le reti non in esercizio al 31 dicembre 2019, è stato confermato il regime transitorio di assimilazione alle reti interconnesse di cui al comma 19.2 della RTDG 2020-2025, per cinque anni decorrenti dalla data di accoglimento delle istanze.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 3.1 della RTDG prevede che l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 31

dicembre di ciascun anno:

- le tariffe obbligatorie, da applicare nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio e reti isolate di GNL, da applicare nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all'articolo 64 della RTDG;
- le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale, da applicare nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all'articolo 68 della RTDG (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
- le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 30 della RTDG, valide per l'anno successivo;
- le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relative al servizio di misura del gas naturale, di cui all'articolo 31 della RTDG;
- la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui all'articolo 32 della RTDG;
- gli importi di perequazione bimestrale in acconto, di cui al comma 47.1 della RTDG, validi per l'anno successivo.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa *TVD* relativi al servizio di distribuzione, riportate nella Tabella 4 e nella Tabella 5 della RTDG:
  - l'articolo 49 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti  $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$  e  $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$  a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, si applichino:
    - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
    - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui al comma 16.1 della RTDG, per le gestioni comunali o sovracomunali;
    - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 21 della RTDG, per le gestioni d'ambito;
    - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;

- l'articolo 51 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della componente  $t(dis)_t^{avv}$  a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, riportata nella Tabella 5 della RTDG, si applichino:
  - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;
- l'articolo 53 della RTDG prevede che l'aggiornamento della componente  $t(cen)_t^{cap}$  a copertura dei costi di capitale centralizzati, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato in funzione del tasso di variazione medio annuo dell'indice di rivalutazione del capitale di cui all'articolo 1 della medesima RTDG;
- in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, e della tariffa *COT*, relativa al servizio di commercializzazione, riportate nella Tabella 5 della RTDG, l'articolo 52 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti  $t(ins)_t^{ope}$ ,  $t(rac)_t^{ope}$  e  $t(cot)_t$ , a copertura dei costi operativi dei servizi di misura e commercializzazione, si applichino:
  - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti di cui al comma 16.2 della RTDG, con riferimento alle componenti  $t(ins)_t^{ope}$  e  $t(rac)_t^{ope}$ ;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti di cui al comma 16.3 della RTDG, con riferimento alla componente  $t(cot)_t$ ;
  - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;
- i criteri di aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa *TVD*, relativa al servizio di distribuzione, e della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, sono disciplinati dalla RTDG tenendo conto dei criteri di valutazione dei nuovi investimenti e delle disposizioni in materia di dismissioni di gruppi di misura, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 56 e dell'articolo 57 della medesima RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2024 - maggio 2025, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato pari all'1,16%, a fronte di un *X-factor* per l'aggiornamento all'anno 2026 pari a 0% per tutti i servizi;

- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale:
  - con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha aggiornato, per gli anni 2025-2027, i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, di cui alla Tabella 1 del TIWACC 2022-2027;
  - con la deliberazione 476/2025/R/COM, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 e in linea con quanto previsto dalla deliberazione 513/2024/R/COM in materia di meccanismo di *trigger*, l'Autorità ha confermato per l'anno 2026 i valori del tasso di remunerazione in vigore nel 2025, pari, per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, al 5,9%;
- ai fini della rivalutazione dei costi di capitale:
  - con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha previsto, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale dell'anno 2024, rilevante per l'anno tariffario 2025, di fare riferimento al tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), assunto come indice di rivalutazione del capitale ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
  - il comma 58.1 della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni le componenti  $\tau_1$  e  $\tau_3$  della tariffa obbligatoria, in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo 7 della medesima RTDG relative alle tariffe di riferimento; utilizzando, dall'anno tariffario 2026, un tasso medio di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori dell'indice del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia;
  - il tasso di variazione dell'IPCA Italia per l'anno 2025, sulla base delle proiezioni macroeconomiche pubblicate dalla Banca d'Italia in data 17 ottobre 2025, è pari all'1,7%;
  - con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, con la deliberazione 130/2025/R/COM l'Autorità ha ritenuto opportuno riconoscere, in sede di definizione delle opzioni tariffarie per l'anno 2026, gli effetti della rideterminazione del tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale applicato per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2024 e 2025;
  - in particolare, l'Autorità ha previsto, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2026, una partita straordinaria di ricavi ammessi aggiuntivi, calcolando *pro-forma* un tasso di rivalutazione per il medesimo anno che tenga conto dei disallineamenti tra il tasso utilizzato per la determinazione delle opzioni tariffarie per l'anno 2024 (assunto pari al 3,8%, con la deliberazione 631/2023/R/GAS, ma successivamente aggiornato, di fatto, al 5,3%, con la deliberazione 587/2024/R/GAS) e per l'anno 2025 (0,3%, ai sensi della medesima deliberazione 587/2024/R/GAS) e il tasso di rivalutazione per i medesimi anni, come rideterminato con la deliberazione 130/2025/R/COM, per i

servizi di distribuzione e misura del gas naturale (rispettivamente 6,2% e 1,3%); a tal fine, l'articolo 13 della deliberazione 130/2025/R/COM ha previsto di determinare il tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale per l'anno 2026 sulla base della seguente formula, con arrotondamento alla prima cifra decimale:

$$var\_{Irc}_{AT=2026} = (1 + var\_{Irc}_{AT=2026}^{stim}) * \frac{(1 + 6,2\%) * (1 + 1,3\%)}{(1 + 5,3\%) * (1 + 0,3\%)} - 1$$

dove:

- $var\_{Irc}_{AT=2026}^{stim}$  è il tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2026, come stimato ai fini della determinazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il medesimo anno, pari all'1,7%;
- il tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale derivante dall'applicazione della formula di cui al precedente punto, da applicare ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale per l'anno tariffario 2026, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, risulta pari al 3,6%.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto:
  - il comma 42.1 della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
  - il comma 42.2 della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito all'articolo 43 della medesima RTDG, e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
  - il comma 42.3 della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figurano, in particolare:
    - la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11;
    - la componente *VR*, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra *VIR* e *RAB*;
    - la componente *CE*, espressa in euro per punto di riconsegna, a compensazione dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati, in applicazione del dPCM 10 settembre 2025;

- il comma 42.4 della RTDG prevede che l'elemento  $\tau_l(dis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
- il comma 42.5 della RTDG stabilisce che l'elemento  $\tau_3(dis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG, e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall'applicazione dell'elemento  $\tau_l(dis)$ ;
- il comma 42.7 della RTDG prevede che l'elemento  $\tau_l(mis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
- il comma 42.8 della RTDG stabilisce che l'elemento  $\tau_l(cot)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
- il comma 42.9 della RTDG stabilisce che le componenti  $\tau_l(dis)$  e  $\tau_l(mis)$  siano articolate nei seguenti scaglioni:
  - classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
  - classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
  - classe di gruppo di misura superiore a G40;
- le componenti  $\tau_l(mis)$  della tariffa obbligatoria sono fissate in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e le componenti  $\tau_l(dis)$  sono determinate con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'articolazione delle componenti  $\tau_l(mis)$ ;
- l'articolo 17 della RTDG prevede che:
  - ai sensi del comma 17.1, i costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche, previste dal decreto 93/17, dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano riconosciuti a consuntivo;
  - ai sensi del comma 17.5, a ciascun esercente sia riconosciuto in acconto, per gli anni 2026-2027, un importo di 35 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- l'articolo 31 della RTDG prevede che i costi centralizzati, operativi e di capitale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti mediante l'applicazione della componente parametrica  $t(telcon)_{t,c}$ , espressa in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*;

- il comma 47.1 della RTDG fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale; in coerenza con quanto previsto per la determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo di cui all'articolo 45 della RTDG, il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie è assunto al lordo della componente *ST* e al netto della componente *CE*;
- il comma 47.2 della RTDG prevede che, nel caso in cui l'impresa distributrice risulti inadempiente nell'invio dei dati tariffari, il valore della perequazione in acconto di cui al punto precedente venga posto pari al minimo tra quello calcolato nell'ultimo anno in cui l'impresa distributrice è risultata adempiente e zero.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
  - ai sensi del comma 68.3 della RTDG, rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal gas naturale, gestite in concessione, che servano almeno 300 punti di riconsegna;
  - il comma 69.2 della RTDG prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG;
  - il comma 69.3 della RTDG stabilisce che le opzioni tariffarie riflettano i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, siano differenziate per *ambito gas diversi* e siano articolate nelle seguenti componenti:
    - $ot_1$ , espressa in euro per punto di riconsegna; l'esercente può differenziare la componente  $ot_1$  per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
    - $ot_3$ , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo; l'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo  $f$ , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
    - $\tau_1(mis)$ ;
  - il comma 70.1 della RTDG stabilisce che, nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie liberamente determinate;
  - in relazione all'aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie, l'articolo 71 della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni annualmente le componenti  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau_1(mis)$  in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
  - il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
  - il comma 59.3 della RTDG stabilisce le condizioni necessarie affinché l'Autorità riconosca i maggiori oneri di cui al comma 59.2 della medesima RTDG, nel rispetto dei criteri indicati nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012 per dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui all'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07;
  - il comma 59.7 della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta; il valore della componente tariffaria è determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della medesima RTDG per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , sulla base della miglior stima disponibile;
- un'impresa distributrice ha presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2026, nuova istanza per l'applicazione della componente *canoni comunali* di cui al comma 59.2 della RTDG, con riferimento a 2 località, indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 17 novembre 2025 si è chiusa la raccolta dei dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2026;
- in relazione ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, delle 53 imprese distributrici che hanno partecipato alla raccolta:
  - 25 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
  - 21 imprese distributrici hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2024, in tutte le località gestite, un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
  - 7 imprese distributrici non hanno trasmesso alcun dato;

- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità, delle 7 imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
  - le imprese SO.GE.GAS IN LIQUIDAZIONE – ID 690, SERVIZI & IMPIANTI RETI GAS SRL – ID 3344 e BRAGAS SRL – ID 1623, che svolgono il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, e l’impresa VENT SRL – ID 27943, che svolge il servizio di distribuzione in reti isolate di gas naturale, risultano servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
  - le imprese ULTRAGAS C.M. S.p.A. – ID 793, nella località TORRE ORSAIA (SA) – ID Località 5796, OLIVI S.P.A. – ID 955, nelle località PIEGARO (PG) – ID Località 5253 e COMUNE DI SORANO – ID Località 8801, e VUS GPL S.r.l. – ID 1739, nella località FOLIGNO (PG) – ID Località 7326, risultano servire, negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300;
- l’impresa ITALGAS S.p.A. ha presentato l’istanza prevista dal comma 19.2 della RTDG per conto dell’impresa distributrice MEDEA SPA – ID 486, società del gruppo Italgas operante nel territorio regionale della Sardegna, per le località riportate nella seguente TABELLA A:

TABELLA A

ID DSO	DSO	ID Località	Località
486	MEDEA	6307	ORISTANO (OR)
		11022	LODE' (NU)
		11024	BITTI
		11025	GALTELLÌ
		11026	GUAMAGGIORE
		11027	OROSEI
		11028	ORUNE
		11029	OSILO
		11030	SELEGAS
		11031	SENORBÌ
		11032	SUELLI
		11033	DORGALI - FRAZIONE CALA GONONE
		11034	POSADA
		11035	DORGALI

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07:

- procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e documentazione completa, ai sensi del comma 59.2 e del comma 59.3 della RTDG e nel rispetto dei criteri indicati nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012;
- su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare  $COL_{c,i}$  con riferimento alle località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere, secondo quanto previsto dal comma 3.1 della RTDG e in coerenza con quanto indicato in motivazione, alla definizione e alla pubblicazione dei valori, validi per l'anno 2026, relativi a:
  - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
  - opzioni tariffarie gas diversi;
  - componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione;
  - componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relativa al servizio di misura del gas naturale;
  - tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale:
  - in coerenza con l'approccio adottato nei precedenti aggiornamenti tariffari dell'attuale periodo di regolazione, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell'ultimo quadriennio disponibile;
  - con riferimento all'ambito Sardegna, in ragione della mancanza di una serie storica sufficientemente stabile dovuta all'attuale fase di sviluppo del servizio, procedere alla determinazione delle tariffe obbligatorie utilizzando, in luogo del criterio di cui al punto precedente, i volumi di gas distribuiti comunicati dalle imprese distributrici per l'anno 2024, quale miglior previsione per l'anno 2026;
  - ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 532/2025/R/GAS, assimilare le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio, già in esercizio al 31 dicembre 2019, per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, al regime

tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto;

- in relazione alla determinazione dei valori degli importi di perequazione in acconto, prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 47.2 della RTDG per le imprese distributrici AMITERNUM SERVIZI SRL – ID 107, JULIA RETE SOCIETA' UNIPERSONALE – ID 147, ASPM SORESINA SERVIZI SRL – ID 896 e METAGAS SRL – ID 1696, in quanto le medesime imprese distributrici sono risultate inadempienti in merito all'invio dei dati tariffari.

**RITENUTO INFINE CHE:**

- il presente provvedimento costituisca un atto di ordinaria amministrazione, applicativo della RTDG, finalizzato alla pubblicazione delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2026 sulla base delle tempistiche previste dalla medesima RTDG, rientrando quindi tra gli atti che l'Autorità ha titolo ad adottare nell'attuale regime di *prorogatio*, in cui opera ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2026*

- 1.1 Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 42 della RTDG, per l'anno 2026, come riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

**Articolo 2**

*Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2026*

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2026, come riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 3**

#### *Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2026*

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'aconto per l'anno 2026 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, come riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 4**

#### *Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$*

- 4.1 È approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$ , di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 5**

#### *Aggiornamento di componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi delle tariffe TVD, TVM e COT per l'anno 2026*

- 5.1 La Tabella 4 e la Tabella 5 della RTDG sono sostituite con la Tabella 4 e la Tabella 5 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 6**

#### *Disposizioni finali*

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- 6.2 Il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*